



COMUNE DI TEGLIO VENETO

Città Metropolitana di Venezia
Via Roma, 9 - 30025 Teglio Veneto - Tel. 0421706025 – Fax. 0421706802
e-mail: tributi@comune.teglioveneto.ve.it

NUOVA I.M.U. 2023

La legge n.160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abrogato definitivamente l'applicazione della TASI e con l'art.1 commi da 738 a 783 ha riformulato la "NUOVA IMU" - Il Consiglio Comunale con deliberazioni n.50 del 29.12.2022 ha approvato le Aliquote e detrazioni per l'anno 2023. Sono state confermate le aliquote applicate nell'anno 2022 con l'unica eccezione per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE che scontano dal 2023 una riduzione pari al 50,00% dell'IMU dovuta

Scadenze: 1^ rata - acconto - 16 giugno 2023 - 2^ rata - saldo - 18 dicembre 2023 (Pagamento in unica rata scadenza 16/06/2023)

TIPOLOGIA IMMOBILE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE 2023 – CODICI TRIBUTO -
Abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8 E A/9)	Rendita catastale rivalutata del 5% x 160	6,00 per mille – inoltre spetta una detrazione fissa di € 200,00 CODICE TRIBUTO PER F24: 3912
Fabbricati diversi da abitazione principale: abitazioni locate, quelle tenute a disposizione, le pertinenze eccedenti il numero massimo stabilito dalla legge, i fabbricati di categoria D, i negozi e gli uffici.	Rendita catastale, rivalutata del 5%, x i seguenti moltiplicatori: <ul style="list-style-type: none"> 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5); 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 	10,6 per mille CODICE TRIBUTO PER F24: 3918 10,6 per mille CODICE TRIBUTO PER F24: 3918 10,6 per mille di cui 7,6 riservata allo stato e 3,0 al Comune CODICE TRIBUTO PER F24: 3930 X COMUNE 3925 X STATO 10,6 per mille CODICE TRIBUTO PER F24: 3918 10,6 per mille di cui 7,6 riservata allo stato e 3,0 al Comune CODICE TRIBUTI PER F24: 3930 X COMUNE 3925 X STATO 10,6 per mille CODICE TRIBUTO PER F24: 3918
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) che la utilizzano come abitazione principale limitatamente ad una unità immobiliare Per coloro in possesso dei requisiti di cui all'art.15 del Regolamento Comunale	Rendita catastale rivalutata del 5% x 160 Riduzione della base imponibile del 50%	6,00 per mille CODICE TRIBUTO per F24: 3918
Aree fabbricabili	Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio 202.	10,6 per mille CODICE TRIBUTO PER F24: 3916
Terreni agricoli (esclusi IAP e CD)	Reddito dominicale rivalutato del 25% per moltiplicatore 135	10,00 per mille CODICE TRIBUTO PER F24: 3914
Fabbricati rurali ad uso strumentale		ZERO

SOGGETTI ESENTI DALL'IMPOSTA:

- Abitazione principale e relative pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale (ossia: un C/2, un C/6 e un C/7);
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- Terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile;
- Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Sono assimilate all'abitazione principale e pertanto esenti o con agevolazioni dell'imposta, le seguenti unità immobiliari:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale cui non sono riconducibili, in base alla disciplina contenuta nell'art. 1 comma 749 secondo periodo della L. 160/2019, gli alloggi **assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP)**;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2023, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari al 50,00% dell'IMU dovuta.

L'importo minimo totale annuo dell'imposta, sotto il quale non è dovuto il versamento è pari a € 12,00=.

Il **Codice ente** per il Comune di Teglio Veneto: **L085**

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando il modello F24.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti al n.0421706025 int.1, 6 (referente De Bortoli Ester) e-mail: contabilita@comune.teglioveneto.ve.it. o in ufficio **SOLO SU**

APPUNTAMENTO

Si ricorda infine che un programma per il conteggio dell'imposta e la stampa del modello F24, si possono trovare anche sul sito Internet del Comune www.comune.teglioveneto.ve.it alla voce "CALCOLO IMU 2023"

Teglio Veneto, lì 22/5/23



IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
F.to Franca Bandiziol